

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER CAMBIO DESTINAZIONE D’ USO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN MAGAZZINO COMUNALE CONVERTITO IN IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI RUBIERA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.

CIG	CUP	CPV
754815568D	J21E17000320006	45454000-4 – LAVORI DI RI-STRUTTURAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE: Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale contiene le norme integrative al Bando relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice di livello locale per conto del **Comune di Rubiera**, in qualità di Ente Committente, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto: **Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori per cambio destinazione d’ uso e miglioramento sismico di un magazzino comunale convertito in impianto sportivo del Comune di Rubiera.**

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n°544 del 29/06/2018 del I Settore dell’Unione Tresinaro Secchia e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 36, comma 9 e secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. a) e dall’art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Luogo di esecuzione dei lavori e Responsabile del Procedimento di gara sono indicati nel Bando di Gara.

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (allegato al bando);
- Modulistica.

La documentazione tecnica è costituita da:

- Capitolato Speciale d'appalto;

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. *p*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: *a*) (**imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative**); *b*) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**); *c*) (**consorzi stabili**) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: *d*) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**); *e*) (**consorzi ordinari di concorrenti**); *f*) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**); *g*) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d*) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e*), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica ***“Istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi”***;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”**;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti

www.tresarosecchia.it

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. **“Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”**.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

➤ dovrà essere presentata specifica **“Istanza di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto;

➤ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

➤ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. **“Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

➤ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

➤ dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto;

➤ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. **“Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

➤ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;

➤ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

➤ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. **“Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) il D.G.U.E. **“Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la precisazione che l'esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall'art.80, comma 3 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità eventualmente adottato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 **della L. 190/2012.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato 4) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice", di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro

l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001).

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informativo, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere (**OG1, II classifica**).

Si precisa che, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione ad eseguire i lavori corrispondenti alla sopra citata categoria, non trova applicazione l'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in quanto trattasi di lavori pubblici di importo superiore a Euro 150.000,00.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

CHIARIMENTI

E' possibile ottenere informazioni e chiarimenti sugli atti di gara relativi alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che potranno essere formulati, unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it sino a **10 (dieci)** giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte saranno comunicate all'indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia: <http://www.tresinarosecchia.it> (Sezione amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) nella pagina dedicata alla presente procedura.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato dal concorrente in sede di offerta ai sensi dell'art. 76 comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

TITOLO PRIMO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

CAPO 1. – Termine di presentazione dell'offerta.

Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare di gara deve pervenire esclusivamente all'indirizzo indicato al CAPO 2 del presente disciplinare **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 24 LUGLIO 2018.**

CAPO 2. - Recapito del plico.

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA, C/O
UFFICIO PROTOCOLLO CORSO VALLISNERI N°6/F - 42019 SCANDIANO (RE).**

Il plico potrà essere consegnato a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o essere consegnato a mano al suddetto ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì (escluso il sabato).

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse pervenire ovvero pervenire fuori termine.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER CAMBIO DESTINAZIONE D’USO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN MAGAZZINO COMUNALE CONVERTITO IN IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI RUBIERA – CIG: 754815568D CUP: J21E17000320006 - “NON APRIRE”.

Oltre alle indicazioni relative **all’oggetto della gara**, il plico dovrà recare all’esterno tutte le informazioni relative **all’operatore economico concorrente** (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*).

Nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l’indicazione di tutti i soggetti che costituiscono il Raggruppamento.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine perentorio fissato e con le modalità di presentazione di cui sopra, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura.

E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso della presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione committente resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

La Centrale Unica di Committenza declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

La data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del **mittente**, **l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura**, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta economica”.

CAPO 3. - Contenuto del plico (documentazione da allegare all’offerta).

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO E CONNESSO DGUE, (da compilarsi preferibilmente mediante l'utilizzo dei modelli allegati) debitamente sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente a pena di esclusione**.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotografica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura ed il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti non residenti in Italia potranno presentare documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta gli stati di cui ai precedenti punti.

Ai sensi dell'art. 89 del d.Lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi della capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'avvalimento si dovrà, **a pena di esclusione**, allegare alla documentazione di gara:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con indicazione della qualifica del sottoscrittore e relativo documento di riconoscimento, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, con indicazione specifica dei relativi requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- contratto in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, specificamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Dell'impresa ausiliaria, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare:
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione della qualifica del sottoscrittore e relativo documento di riconoscimento da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento, con l'obbligo di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione relativa al possesso da parte della ditta ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **esclude** il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del codice (c.d. self clining), per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m) l'operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere obbligatoriamente prodotto in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espd-request") per ciò messo a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio Profilo di committente (www.tresinarosecchia.it) nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica. Il documento DGUE che si genera online dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (Busta A).

Ad ogni buon fine, si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico:

1: Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394> nell'apposita pagina relativa alla procedura di gara.

2: Collegarsi all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>

3: Selezionare "sono un operatore economico"

4: Selezionare "Importare un DGUE"

5: Selezionare il file .xml scaricato e importare il file

www.tresinarosecchia.it

6: Compilare i vari step previsti dal portale. All'indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;

7: Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.

8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e selezionare “entrambi”;

9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;

10: Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) sul supporto informatico di memoria (chiavetta USB o CD) che verrà inserito all'interno della “Busta A”.

SELF CLEANING:

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del codice, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m) l'operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.

2. “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera A.N.A.C. n. 157/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente sul portale AVCPASS e successivo inserimento dei dati identificativi della procedura di gara in oggetto (**il mancato inserimento del PassOE ovvero l'inesatta acquisizione dello stesso sarà oggetto di richiesta di integrazioni a seguito di attivazione di sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**).

3. CAUZIONE PROVVISORIA DI EURO 8.318,90, intestata all'Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza, costituita secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 1, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso lo sportello BPER di Scandiano, sul conto corrente dell'Unione Tresinaro Secchia n. 2216879 (IBAN

IT71V0538766511000002216879) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative (c.d. fideiussione bancaria o assicurativa) che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
3. l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;
5. riportare l'autentica della sottoscrizione;
6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

7. ► **a pena di esclusione** l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di aggiudicazione), ad eccezione dei casi di cui all'art. 93, comma 8 (microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese esentati dalla presentazione del suddetto impegno).
8. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (Confr. schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi **la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo)**, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, **e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti;**

Si evidenzia che il co. 7 del sopra richiamato art. 93 prevede la possibilità di applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimpre-

se, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in

possesto dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà essere corredata da un documento di identità del firmatario per conto del Garante e di documentazione che ne attesti o ne autocertifichi la qualità ed il titolo.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudicatari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria in una delle forme alternative sopra citate, la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.** ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

Resta inteso che è onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle

clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO A PENA DI ESCLUSIONE in originale di EURO 35,00 (euro TRENTACINQUE/00), quale contribuzione ANAC da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017 che fissa con decorrenza dal 1 gennaio 2018 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura in oggetto alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

- Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione

www.tressinarosecchia.it

dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta. In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, resa utilizzando preferibilmente l'apposito modello e sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato Procura in originale o copia conforme all'originale) in segno di presa visione e di totale accettazione.

Nel caso di R.T.I. già costituito o GEIE, la dichiarazione di accettazione del Capitolato deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. o GEIE non ancora formalmente costituito, la medesima deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle ditte raggruppande o da loro procuratore.

6. IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO / CONSORZIO (eventuale):

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'*art. 48, co. 13°*, *D.Lgs. 50/2016*, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale.

Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale).

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal *D.Lgs. 50/2016* ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

Nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio).

7. Copia fotostatica di un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ (o eventuale procura)**, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza e le dichiarazioni di partecipazione e l'offerta economica.

8. ATTESTAZIONE S.O.A, CAT. OG1 – CLASS. II- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (in originale o in copia conforme all'originale ex art. 47 DPR 445/2000), in corso di validità ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si precisa, inoltre, che le **attestazioni** devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (*titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; socio e direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sia cessato nella carica nell'anno antecedente la data del presente atto, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.

Nella busta “B - Offerta economica” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

DICHIARAZIONE, redatta in bollo (di €. 16,00), da compilarsi preferibilmente utilizzando il modello allegato, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica deve essere

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese, consorzio, GEIE.

In caso di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà indicare il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale unico con riferimento all'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo complessivo ed il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere, con un numero massimo di tre decimali (nel caso venissero indicati più decimali, verrà comunque considerato fino al terzo decimale senza arrotondamento).

L'offerta economica/dichiarazione dovrà altresì contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di discordanza tra prezzo finale offerto e ribasso offerto oppure fra ribasso in cifre e ribasso in lettere, prevale questo ultimo (ossia ribasso in lettere).

Non sono altresì ammesse e verranno escluse le offerte condizionate, parziali, alternative, espresse in termini generici e quelle per persona da nominare, quelle espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato, sostitutive od aggiuntive di offerta precedente.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica ovvero in successiva seduta pubblica.

La mancata presentazione dell'offerta non in regola con la vigente normativa sul bollo non darà luogo all'esclusione dalla gara, bensì alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge ed in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato si procederà a trasmettere successiva segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'offerta presentata non è più revocabile dall'operatore economico e si intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

CAPO 1. – Criterio di aggiudicazione

Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss, art. 60 e art. 36, comma 9 del D. Lgs.50/2016, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) e secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 2. – Apertura dei plichi e verifica della busta “A – Documentazione Amministrativa”

La gara avrà luogo presso la sede legale della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia – C.so Vallisneri n° 6, 42019 Scandiano (SALA GEMELLAGGI) **IL GIORNO 30 LUGLIO 2018 ALLE ORE 08:30.**

Alla gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia <http://www.tresinarosecchia.it>. (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) nell’apposita pagina dedicata alla procedura in oggetto.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata e contestuale pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia <http://www.tresinarosecchia.it>. (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti).

Il Seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte e quindi all’atto del suo insediamento, in seduta pubblica, procederà all’operazione di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti ed al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le seguenti modalità:

- Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa” procede:
 - a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, a escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- d) alla verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

Il Seggio di gara, in seguito nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

CAPO 3. – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

- Garanzia provvisoria prestata a favore di soggetto diverso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia è sanabile a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta e decorra da tale data;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CAPO 4. – Apertura della busta “B – offerta economica” - Valutazione delle offerte

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, poi, nella successiva seduta pubblica all'apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara attribuendo i punteggi relativi all'offerta economica.

Il Seggio di gara deputato all'espletamento delle operazioni di gara procede all'applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 già sorteggiato in seduta pubblica all'atto del suo insediamento e quindi all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazio-

ne appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, **aggregazione di imprese di rete**, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i **documenti di giustificazione** devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto deputato all'espletamento della gara:

- 1) dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- 2) procede, in osservanza di quanto prescritto all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

CAPO 5. – Aggiudicazione

Al concorrente aggiudicatario è richiesta, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La stazione appaltante, in particolare:

- acquisirà, relativamente all'affidatario la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210 (convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266);
- verificherà ai sensi dell'art. 86, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni di cui all'art. 80 del decreto medesimo e il possesso degli ulteriori requisiti speciali richiesti;
- previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, provvederà all'intervenuta efficacia dell'appalto.

Nel caso di decadenza dell'aggiudicazione per mancanza di uno o più requisiti per la partecipazione alla gara, per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, per anomalia del prezzo offerto, per mancato adempimento di quanto sopra o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

L'appalto sarà aggiudicato previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) dell'art.94 del D.Lgs.50/2016.

L'aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi di esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.

Il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

► La mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. La Centrale Unica di Committenza provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13, c.4 della Legge n. 180/2011 "*Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese*".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Sta-

www.tresinarosecchia.it

zione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8, del medesimo decreto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

CAPO 6. – Cause di esclusione:

Sono escluse, le offerte:

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato;
- mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- mancanti della stipula della cauzione provvisoria o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara;
- con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- che, in base alle componenti anormalmente basse, risultano nel loro complesso inaffidabili;
- mancanti delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *“Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di*

esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice” di cui alla **Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione n. 1008 del 11 ottobre 2017.**

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'Amministrazione comunale committente.

Obbligo iscrizione alle “White list”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o

dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile all'Ente committente.

L'Ente committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.

- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

▪ In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Ente committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

▪ La presentazione delle offerte non vincola l'Ente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Ente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

▪ L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente e salvo eventuale verifica di congruità.

▪ Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, l'Ente committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l'Ente committente potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

▪ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

▪ Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di

Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

- L'Ente committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente committente resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

TITOLO QUARTO – INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

CAPO 1. – Obblighi dell'aggiudicatario:

L'aggiudicatario è obbligato:

- a fornire tempestivamente al **Comune di Rubiera** la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione trasmessa dal relativo Comune, depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- ai sensi di quanto indicato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare garanzia fideiussoria **a favore del Comune di Rubiera** di importo pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dei lavori.
- In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
- **La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% da parte dell'Amministrazione.**
- La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'[articolo 107 del decreto legislativo 1°](#)

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente agli schemi tipo definiti con decreto 12.3.2004 n.123 del Ministero delle attività produttive.

- Ai sensi di quanto indicato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori:
 - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

In particolare, si rinvia all'art. 103 (“*Garanzie definitive*”) del D.Lgs. 50/2016 e al Capitolato d'Appalto per le indicazioni specifiche.

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva devono essere conformi allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10/04/2018.

Qualora l'aggiudicatario non produca nei termini i documenti richiesti, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario ed incamerare la cauzione provvisoria.

In tale caso, l'Amministrazione committente si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore dell'eventuale secondo classificato.

Il contratto è stipulato interamente “**a misura**”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee).

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta di cui decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le ulteriori specifiche attinenti la documentazione tecnica che costituirà parte integrante e

sostanziale del contratto di appalto si fa rinvio a quanto espressamente previsto nel Capitolato d'appalto.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara e il codice unico del progetto in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comprese le imprese cooptate e le imprese ausiliarie, saranno tenuti a comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'Ente committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

L'Ente committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, l'Ente committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 e c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte dell'Ente Committente della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere l'Ente committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle

clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare all'Ente committente tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dall'ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare; o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Indicazione della terna di subappaltatori:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (compilando l'apposita Sezione del D.G.U.E., una terna di subappaltatori).

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

- 1) che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;

2) che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 10), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 11;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. In alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Per le ulteriori specifiche si fa espresso rinvio al Capitolato d'appalto.

Normativa applicabile: Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 50/2016 (implementato e corretto dal D. Lgs. 56/2017), alle ulteriori leggi vigenti e alle Linee Guida A.N.A.C. e successivi aggiornamenti, le quali si intendono integralmente recepite.

Modulistica: allegata al presente Disciplinare e costituita dai seguenti modelli:

- **Modello 1:** ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (PER CONCORRENTI INDIVIDUALI);

- **Modello 2:** ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (PER CONCORRENTI PLURIMI);
- **Modello 3:** ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO CON FILE;
- **Modello 4:** DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.;
- **Modello 5:** DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.;
- **Modello 6:** DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO;
- **Modello 7:** OFFERTA ECONOMICA.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Dott.ssa Lucia Valentina Caruso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 22 del d.lgs n. 82/2005)